

COMUNE DI GONNOSCODINA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO

NORME DI CARATTERE GENERALE

Con tale Regolamento l'Amministrazione comunale intende perseguire la tutela delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e lo sviluppo delle attività economiche legate, alla valorizzazione e all'utilizzo delle risorse naturali.

Intende altresì garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà comunale, uguali condizioni di accesso a tutti i cittadini residenti ed aventi diritto.

I contenuti del Regolamento vanno a disciplinare la raccolta di legname.

Tutti i prodotti ottenuti sulla base del diritto dell'uso civico sono strettamente riservati all'uso familiare dei residenti del Comune di Gonnoscodina e pertanto vietata ogni forma di commercializzazione.

Art. 1

AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici, ai sensi delle leggi di settore.
2. La funzione della gestione del patrimonio appartenente al Demanio d'Uso Civico è svolta dall'Amministrazione comunale.

ART. 2

TITOLARI DEL DIRITTO USO CIVICO

1. L'esercizio d'uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Gonnoscodina, purché la residenza coincida con l'abitazione conosciuta.

ART. 3

USO CIVICO DI LEGNATICO

L'uso civico del legnatico è un bene inalienabile dei cittadini di Gonnoscodina. Esso è gestito ed amministrato dall'Amministrazione comunale in conformità alle normative vigenti.

Tale diritto si articola in due forme :

A. Raccolta a titolo oneroso di legna secca e fresca:

A tutti i residenti nel territorio comunale è concesso, a titolo oneroso, la possibilità di tagliare e raccogliere sulle proprietà comunali la legna.

Per tale utilizzo deve essere inoltrata giusta domanda mediante modulo messo a disposizione degli Uffici Comunali preposti.

B. Assegnazione a titolo oneroso di piante per riscaldamento domestico :

I residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, l'assegnazione di legnatico ad uso riscaldamento.

Tali assegnazioni sono a titolo oneroso.

Il diritto di legnatico potrà essere esercitato :

- con cadenza quadriennale;
- nelle sole zone individuate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del parere e della collaborazione del Corpo Forestale competente per territorio.

ART. 4 PRENOTAZIONE DEI LOTTI

La Giunta comunale delibererà la quantità di legnatico da assegnare e la rispettiva tariffa da corrispondere prima dell'apertura delle prenotazioni.

I termini e modi d'assegnazione dei lotti, saranno determinati dalla Giunta comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto del controllo del deposito della legna nei siti dichiarati.

Nel modulo di prenotazione, il richiedente dovrà :

- dichiarare i propri dati anagrafici ed il nucleo familiare d'appartenenza;
- dichiarare che la residenza coincida con il domicilio conosciuto;
- dichiarare il luogo di deposito della legna raccolta;
- impegnarsi a consentire l'accesso nel luogo di deposito della legna al personale comunale appositamente incaricato, al fine di accertare il rispetto delle disposizioni regolamentari;
- dare atto di aver preso visione e di accettare le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 5 ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

L'Amministrazione, riscontrato l'effettivo diritto dei richiedenti, procederà all'assegnazione dei lotti a partire dal primo giorno utile lavorativo del mese di ottobre dell'annata di competenza.

ART. 6 PERIODO DELLA CAMPAGNA SILVANA

La campagna silvana avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre dell'anno in corso, fatte salve eventuali proroghe per causa di forza maggiore.

Le operazioni di raccolta, taglio, esbosco, accatastamento della legna, pulizia del lotto e trasporto dovranno essere terminati entro 30 (trenta) giorni dall'assegnazione.

Eventuali proroghe dovranno essere richieste per iscritto e saranno concesse se giustificate da comprovate motivazioni.

ART. 7 TAGLIO DEL LEGNATICO

La raccolta ed il taglio della legna potranno essere eseguiti da appartenenti al nucleo familiare assegnatario del lotto o da terzi incaricati, il cui nome dovrà essere indicato al momento della presentazione della domanda.

L'eventuale sostituzione dell'incaricato dovrà essere comunicata immediatamente all'ufficio comunale preposto.

E' severamente vietata la cessione totale o parziale della legna a terzi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso; l'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave violazione del regolamento.

Le operazioni consentite e i divieti a cui dovranno attenersi l'assegnatario del lotto, sono :

- Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte, ossia con taglio omogeneo eseguito raso terra con arnesi taglienti ed a superficie liscia e inclinata;
- L'accatastamento del legnatICO non dovrà eccedere la quantità assegnata;
- I residui delle lavorazioni dovranno essere allontanati dalle ceppaie e bruciati in giusti spazi liberi.

ART. 8 MISURAZIONE E TRASPORTO

Il trasporto della legna dovrà essere eseguito con mezzi idonei.

Il trasporto della legna sarà consentito previa misurazione della stessa.

La misurazione avverrà in catasta tutta i giorni feriali, a terra oppure sul mezzo di trasporto, purché in tale ultima ipotesi, sia previsto un unico viaggio.

In ogni caso il trasporto della legna da parte di ciascun assegnatario dovrà, salvo comprovate cause di forza maggiore, essere portato a termine nell'arco di ventiquattro ore consecutive dall'avvenuta misurazione. Il trasporto dovrà avvenire con mezzi che consenta l'ispezione e la visibilità del carico. Il conducente dovrà recare l'attestazione rilasciata dagli operatori comunali d'avvenuta misurazione della legna. L'attestazione dovrà essere esibita quando ne sarà fatta richiesta.

ART. 9 DIEVIETI E SANZIONI

E' fatto divieto agli utilizzatori ed ai concessionari di commercializzare i prodotti legnosi assegnati. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione non si potrà accedere ad altre concessioni di legname in occasione del successivo taglio, e quindi per la durata di un quadriennio.

Nei casi di taglio e raccolta di legna in misura superiore alla quota assegnata saranno applicate le seguenti sanzioni :

1. sanzione pecuniaria pari al valore di mercato per la parte eccedente qualora non sia superiore al 5% della legna assegnata;

2. requisizione dell'eccedenza, e pagamento di €. 100,00 (cento/00) di ammenda qualora si superi la quota assegnata del 5% e oltre.

Nel caso d'asportazione abusiva di legna, durante il taglio, sarà applicata la seguente sanzione :

1. requisizione della legna e pagamento di €. 100,00 (cento/00) di ammenda.

Tutta la legna requisita sarà utilizzata dall'Amministrazione comunale per soddisfare eventuali richieste da parte di persone a cui non sia stato assegnato il lotto.

ART. 10 AUTORITA' DI VIGILANZA

Le Guardie comunali, il personale incaricato dall'Amministrazione comunale, il Corpo Forestale sono tenute a far osservare quanto disposto nel presente regolamento.

ART. 11 CORRISPETTIVI

La domanda di prenotazione riporterà la quantità di legname assegnato, la specie vegetale, il periodo entro il quale dovrà essere eseguito il prelievo ed il taglio della legna.

La ricevuta del corrispettivo dovuto dovrà essere presentata improrogabilmente entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La rinuncia al taglio non comporterà il rimborso della somma versata per la prenotazione salvo comprovate e documentate motivazioni.

ART. 12 ARBITRATO

Eventuali contenziosi riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento saranno decisi da un collegio arbitrale.

Il collegio sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato dall'assegnatario ricorrente, uno dalla Giunta comunale ed il terzo, che fungerà da presidente del collegio, su designazione dei primi due. La decisione sarà inappellabile.